



# IL Ministero dell'Interno

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è erogato a decorrere dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo;

VISTO l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

VISTO il successivo comma 3 dello stesso articolo 20, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

CONSIDERATO, altresì, il disposto di cui all'articolo 20, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del



# Il Ministero dell'Interno

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012 con il quale sono state definite le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

RITENUTA la necessità di disciplinare diversamente, dall'anno 2014, le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni previsti all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle modifiche introdotte dal citato articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste in una attività amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;



# Il Ministero dell'Interno

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

## DECRETA

### Articolo 1

#### Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi spettanti ai comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni.

### Articolo 2

#### Modalità di attribuzione del contributo

1. Ai comuni istituiti con procedure di fusione, con decorrenza dall'anno 2014, spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte della fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti per legge.

2. La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.

3. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni è attribuito il contributo statale previsto dal comma 1 nei termini previsti dall'indicato articolo 12, comma 1, del decreto legge 16 del 2014. A tal fine le regioni che istituiscono comuni a seguito di fusioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni



# Il Ministero dell'Interno

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

e territoriali- Direzione centrale della finanza locale Piazza del Viminale 1, 00184 Roma –  
Ufficio Sportello Unioni, in via ordinaria e al seguente indirizzo mail:  
[finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it).

4. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma – Ufficio Sportello Unioni in via ordinaria e all'indirizzo mail: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it). L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 GIU. 2014

Il Direttore Centrale  
(Verde)